



Tribunale di Monza
Sezione III civile - Fallimentare

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori
Dott.ssa Alida Paluchowski Presidente
Dott. Mirko Buratti Giudice
Dott.ssa Caterina Giovanetti Giudice relatore
ha pronunciato la seguente

DECRETO

nel procedimento per dichiarazione di fallimento promosso su istanza depositata in data 23.6.2010

DA

L.B. E. S.P.A. (CF.) in persona dell'a.d. e legale rappresentante Sig. B., con sede in , elettivamente domiciliata in Desio, Via , presso lo studio dell'Avv. C. S., che la rappresenta e difende, come da procura speciale alla lite a margine dell'istanza di fallimento

- ATTORCE -

NEI CONFRONTI DI

M. S. S.R.L. (CF.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in , Via

- CONVENUTA -

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
premesso di dover pronunciarsi sulla competenza con decreto anziché con sentenza;

atteso, infatti, che:

- a tale scelta interpretativa non osta il dato testuale, non disponendo nulla gli artt. 9 e 9bis L. F. circa la forma del provvedimento che statuisce sulla competenza territoriale del Tribunale Fallimentare;
- la scelta ermeneutica si uniforma alla tipologia di provvedimento eletta dal legislatore fallimentare per le statuizioni di rigetto della domanda di fallimento, assimilabili a quelle di incompetenza;
- l'opzione interpretativa è conforme ai principi generali del processo ordinario espressi dall'art. 279 comma primo c.p.c. così come

modificato dall'art. 46, comma 9 lett. a) L. 69/2009, il quale, imponendo al collegio nel processo ordinario di pronunciarsi con ordinanza quando decide "soltanto questioni di competenza", ha legittimato l'adozione di forma provvedimento connotata da minore solennità e complessità;

- le esigenze di drastica riduzione dei tempi del processo ordinario perseguite dal legislatore della riforma del processo ordinario a fortiori si attagliano anche al rito fallimentare da sempre improntato a criteri di estrema celerità;

rilevato in fatto che:

- parte ricorrente ha adito questo Tribunale per ottenere la declaratoria di fallimento di M. S. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore,;

- parte convenuta non si è costituita, né compariva in udienza;

- dall'esame dello stesso ricorso e della visura C.C.I.A.A. emerge che, mentre l'attuale sede di M. S. S.R.L. è situata in , in precedenza e sino al 18.1.2010, la sede era situata in Via nel circondario del Tribunale di Como; parimenti non emerge dagli atti che parte resistente avesse nel circondario di questo tribunale una sede effettiva o operativa in grado di radicare la competenza di questo ufficio giudiziario;

ex art. 9 L.F. "il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza";

- il trasferimento della sede della società convenuta è avvenuto in data 18.1.2010 e quindi entro l'anno precedente al deposito della istanza di fallimento in data 23.6.2010.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi provvedimento di incompetenza nella forma del decreto per gli esposti motivi, disponendo nel contempo, ex art. 9-bis L.F. la trasmissione degli atti al Tribunale di Como;

P.Q.M.

Visti gli artt. 279 c.p.c. 9 e 9 bis L.F.

- 1) dichiara la propria incompetenza territoriale a conoscere dell'istanza di fallimento promossa da L.B. S.P.A. (CF), in persona dell'a.d. e legale rappresentante SIG. B. , con sede in nei confronti di M. S. S.R.L. (), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede attuale in

██████████, Via ██████████ essendo territorialmente competente il Tribunale di Como;

2) dispone la sollecita trasmissione degli atti al tribunale di Como. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 21.9.2010.

Il Cancelliere

Barato

Il Giudice estensore

Dott.ssa Caterina

*Giovanetti
Caterina Giovanetti*

Il Presidente

Dott.ssa Alida

Paluchowski

Paluchowski

Depositato in Cancelleria oggi 20/9/10 Il Cancelliere

II CASO.it